



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 286 DEL 19/04/2017

TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA
IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA BARBONE
TOBIAS E GELSOMINO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art. 3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n.865;

VISTA la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

TENUTO presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;

- la legge 23.12.1998 n.448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;

- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

VISTO l'atto di assenso presentato dai sigg.ri Barbone Tobias e Gelsomino, in qualità di nudo proprietario ed usufruttuario, rispettivamente, di porzioni di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 23.02.2017 prot. n. 7056;

VISTO l'atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 31.10.1980 rep. 171985, registrato a Rimini in data 10.12.1980 n. 7089, trascritto a Rimini in data 12.12.1980 art. 7393, con il quale il Comune di Cattolica cedeva all'Impresa Edile Forlani Sante il diritto di superficie su area nel 1° Comparto P.E.E.P. distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappale 84 di mq. 2.834;

VISTO l'atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 26.07.1984 rep. 178213, registrato a Rimini in data 27.08.1984 n. 2111, trascritto a Rimini in data 28.08.1984 art. 5250, con il quale si stipulava variazione integrativa alla convenzione sopracitata in merito a permuta di terreno;

VISTO che, conseguentemente, l'area interessata dal diritto di superficie risultava distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappali 84 e 1354 per una superficie complessiva di

mq. 2.839;

VISTO l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 05.04.1985 rep. 180145, registrato a Rimini il 24.04.1985 n° 2042 e trascritto a Rimini il 29.04.1985 n° 3003/2293, con il quale l'Impresa Edile Forlani Sante cedeva ai sigg.ri Barbone Gelsomino e Arias Maria del Amparo appartamento composto da soggiorno, cucina, w.c. e disimpegno al piano terzo, da due camere, bagno e corridoio al piano quarto, oltre a ripostiglio al piano sesto con annesso garage al piano terra, identificati al N.C.E.U. al Foglio 6 mappale 84 sub 57 e 77 rispettivamente (corpo C);

VISTO l'atto a firma notaio Dott. Buonanno Luciano in data 07.06.2013 rep. 251622 con il quale la sig.ra Arias Maria del Amparo ha ceduto al sig. Barbone Gelsomino la propria quota di proprietà superficiaria di 1/2 dell'appartamento in oggetto;

VISTO l'atto a firma notaio Dott. Buonanno Luciano in data 07.06.2013 rep. 251623, registrato a Pesaro in data 01.07.2013 n. 2645 e trascritto a Rimini in data 01.07.2013 n. 9016/5507, con il quale il sig. Barbone Gelsomino, riservandosi l'usufrutto vita sua natural durante, donava al figlio Barbone Tobias la nuda proprietà superficiaria delle porzioni immobiliari indicate;

VISTO che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 25,165 millesimi dell'intero complesso condominiale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 28.10.2016 “Determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della rimozione dei vincoli convenzionali ai sensi dell'art. 31, commi 45,46,48,49 bis e ter di cui alla legge 448/98 - Approvazione schema di convenzione tipo (comma 46), definizione del valore venale aree (comma 48) e dei criteri di calcolo del corrispettivo dovuto (comma 49 bis).”

VISTA la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 5.511,00 (quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98) ed in Euro 275,00 (quanto al comma 49 bis stessa norma) e quindi complessive Euro 5.786,00 (cinquemilasettecentoventitre,00) l'importo del conguaglio da versare al Comune dalla proprietà dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

VISTI i commi 45,46,48, 49 bis e ter dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1° Comparto P.E.E.P. concessa ai sigg.ri Barbone Tobias e Gelsomino, nudo proprietario superficiario ed usufruttuario, rispettivamente, di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 6

mappali 84 e 1354 della superficie di mq. 2.839, relativamente alla quota di 25,165 millesimi dell'intero edificio, per il corrispettivo di Euro 5.511,00 (cinquemilacinquanta/00), quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98 e di Euro 275,00 (duecentosettantatré/00) quanto al comma 49 bis stessa norma, e quindi complessive Euro 5.786,00 (cinquemilasettecentoventitré/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera, da introitare sul cap. 830.000 del bilancio 2017 – Piano dei conti finanziario/codice Siope 4.04.01.10.001 “Alienazione diritti reali”;

2) - di approvare lo schema di convenzione relativo, Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la sottoscrizione comporterà la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott. Mario Bevilacqua in data 31.10.1980 rep. n.171985, relativamente alla quota millesimale dell'alloggio in oggetto ed il consolidamento in capo al nudo proprietario ed all'usufruttuario della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

3) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

4) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Dirigente del Settore 2 Urbanistica-Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

5) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

6) - di individuare nella persona del geom. Paolo Turrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Abusivismo Edilizio/abitabilità'

Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/04/2017

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Repertorio n.

Raccolta n.

CONVENZIONE-TIPO PER LA TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLE AREE COMPRESSE NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) GIÀ CEDUTE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA LEGGE N.865 DEL 22.10.1971 - SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO ED OGNI ALTRO VINCOLO DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____.

In Cattolica, alla Via Libertà n. 2, nel mio ufficio secondario, ove richiesto.

Innanzitutto a me Dottor BIAGIO CALIENDO, Notaio in Rimini, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,

SI SONO COSTITUITI:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Dirigente del Settore 2 e rappresentante legale, e quindi in nome e per conto, del "**COMUNE DI CATTOLICA**", con sede in Cattolica, alla Piazza Roosevelt n. 5, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00343840401, tale nominato con incarico dirigenziale ricevuto in data _____ giusta Decreto del Sindaco *pro-tempore* n. _____ del _____, provvedimento che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", ed a quanto *infra* autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 83, comma 3, del vigente Statuto Comunale e Decreto Sindacale n. _____ del _____, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28 ottobre 2016 e giusta determina dirigenziale n. _____ del _____, che, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto, in un'unica fascicolazione, sotto la lettera "B"; da questo momento e per l'intero atto le dichiarazioni rese e ricevute dal Comune si intendo effettuate e recepite a mezzo del suddetto rappresentante;

- **BARBONE GELSOMINO**, nato a Montella l'1 gennaio 1945, domiciliato in 8004 Zurigo (Svizzera), Engelstrasse n. 49, Codice Fiscale BRB GSM 45A01 F546V;

- **BARBONE TOBIAS**, nato a Zurigo (Svizzera) il 3 novembre 1984, domiciliato in 8049 Zurigo (Svizzera), Im Stelzenacker n. 17, Codice Fiscale BRB TBS 84S03 Z133B;

cittadini italiani, nel prosieguo di questo atto denominati congiuntamente "Ditta".

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

P R E M E S S A

Dichiarano i costituiti:

1) che sul territorio del Comune di Cattolica sono stati realizzati due Comparti P.E.E.P. identificati come Via Di Vittorio e Via Francesca da Rimini;

2) che conseguentemente sono state cedute aree in diritto di superficie e proprietà secondo le percentuali previste dalla normativa;

3) che per le aree cedute sono state sottoscritte apposite convenzioni con le ditte interessate, regolamentando modalità per la realizzazione degli interventi, ponendo vincoli, obblighi e limiti di godimento, così come previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, rispettivamente secondo il regime giuridico di assegnazione delle stesse;

4) che la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha introdotto la trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, con successive modifiche ed integrazioni con le leggi 23 dicembre 1996, n. 662, 23 dicembre 1998, n. 448 e D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106;

5) che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 1996 sono state individuate le aree interessate alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, tra le quali risulta anche quella oggetto del presente atto, secondo quanto previsto dalla legge 549/95;

6) che il Comune di Cattolica intende riconoscere la possibilità di trasformare il diritto di superficie in proprietà delle aree anzidette e di sopprimere i limiti di godimento previsti nelle convenzioni di

cui alla legge 865/1971, stipulate ante legge 179/1992, consentendo il libero godimento, ivi compresa la libera alienazione di detti beni da parte dei rispettivi proprietari, in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge n. 448, stipulando una convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n.380/2001 (ex art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977 n. 10);

7) che con atto per Notar Mario Bevilacqua di Cattolica del 31 ottobre 1980, repertorio n. 171985, registrato a Rimini il 10 dicembre 1980 al n. 7089 ed ivi trascritto in data 12 dicembre 1980 al n. 7393 di registro particolare e successivo atto integrativo per il medesimo Notaio Mario Bevilacqua del 26 luglio 1984, repertorio n. 178213, registrato a Rimini il 27 agosto 1984 al n. 2111 ed ivi trascritto in data 28 agosto 1984 al n. 5250 di registro particolare, il Comune di Cattolica ha concesso a titolo oneroso, in diritto di superficie, alla Impresa edile "Forlani Sante", con sede in Miramare di Rimini, Codice Fiscale FRL SNT 23E18 F502V, un'area censita al Catasto Terreni del Comune di Cattolica, Foglio 6 particelle nn. 84 e 1354 di complessivi metri quadrati 2.839, lotto 7 facente parte del primo Comparto P.E.E.P., stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di fabbricato ad uso civile abitazione di tipo economico e popolare;

8) che sull'area concessa sono stati edificati n. 3 edifici con n. 45 alloggi di edilizia residenziale economico popolare, n. 45 garages e n. 47 locali deposito ed altro, giusta concessione edilizia n. 255 del 07 novembre 1980 e successive varianti, autorizzazione di abitabilità in data 19 luglio 1984 nn. 40,41,42;

9) che detti alloggi sono stati ceduti ai prezzi e secondo i vincoli e modalità stabiliti nelle citate convenzioni;

10) che in prima istanza, con atto per Notar Mario Bevilacqua di Cattolica del 5 aprile 1985, repertorio n. 180145, registrato a Rimini il 24 aprile 1985 al n. 2042 ed ivi trascritto in data 29 aprile 1985 ai nn. 3003/2293, l'Impresa Edile "Forlani Sante" cedeva ai signori Barbone Gelsomino, sopra generalizzato, e Arias Maria del Amparo, nata a Muros De Nalon Oviedo (Spagna) il 2 dicembre 1945, la proprietà superficaria di appartamento composto da soggiorno, cucina, w.c. e disimpegno al piano terzo, da due camere, bagno e corridoio al piano quarto, oltre a ripostiglio al piano sesto con annesso garage al piano terra, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica al Foglio 6 particella 84 subalterni 57 e 77 rispettivamente (corpo C) unità immobiliari come meglio descritte nel successivo punto 12);

11) che con atto per Notar Luciano Buonanno di Gabicce Mare del 7 giugno 2013, repertorio n. 251622 raccolta n. 20039, debitamente registrato e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 1 luglio 2013 ai nn. 9015/5506, la signora Arias Maria del Amparo ha ceduto al signor Barbone Gelsomino la propria quota di proprietà superficaria di pari ad 1/2 (un mezzo) sugli immobili in oggetto;

12) che con atto per Notar Luciano Buonanno di Gabicce Mare del 7 giugno 2013, repertorio n. 251623 raccolta n. 20040, registrato a Pesaro l'1 luglio 2013 al n. 2645 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 1 luglio 2013 ai nn. 9016/5507 il signor Barbone Gelsomino, sopra generalizzato, riservandosi l'usufrutto vita sua natural durante, donava al figlio Barbone Tobias, sopra generalizzato, la nuda proprietà superficaria delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di **Cattolica** al Piazzale Alcide De Gasperi n. 16, edificato su area della superficie complessiva, fra coperto e scoperto di pertinenza, di metri quadrati 2769 (duemilasettecentosessantanove), riportata nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 6, particella 84 (ente urbano), e precisamente:

A) appartamento dislocato ai piani terzo e quarto, collegati tra loro a mezzo scala interna, composto da un vano, accessori ed un balcone al piano terzo, da due vani, accessori ed un balcone al piano quarto, con annesso ripostiglio al piano sesto cui si accede da scala esterna comune, confinante con parti comuni per due lati e con proprietà Barbone Rocco Ivan, salvi altri o aventi causa; il tutto attualmente riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al **foglio 6**

particella 84 subalterno 57, Piazzale Alcide De Gasperi, piano 3 - 4 - 6, categoria A/3, classe 5, vani 6, superficie catastale totale metri quadrati 99, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadrati 95, R.C. Euro 588,76;

B) garage ubicato al piano terra, della superficie complessiva di metri quadrati 17 (diciassette) circa, confinante con parti comuni, con proprietà Maroncelli Tonino e con proprietà Amadori, salvi altri o aventi causa; il tutto attualmente riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al **foglio 6 particella 84 subalterno 77**, Piazzale Alcide De Gasperi, piano T, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 17, Superficie Catastale Totale: metri quadrati 17, R.C. Euro 51,80;

13) che alla ditta Barbone Tobias e Barbone Gelsomino sono stati attribuiti complessivi 25,165/1000 (venticinque virgola centosessantacinque millesimi) di comproprietà, come risulta dal citato atto di compravendita e dalle tabelle millesimali;

14) che la citata cessione della proprietà superficaria è stata disciplinata, in conformità dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dalla relativa convenzione, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, con tutti i conseguenti obblighi, limiti, termini, divieti e condizioni ivi previste;

15) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28 ottobre 2016 e successiva determinazione dirigenziale n. ___ del ___ sono stati approvati lo schema di "Convenzione Tipo", il corrispettivo da versare al Comune nonché gli adempimenti necessari per procedere alla soppressione dei vincoli, degli obblighi e dei limiti di godimento gravanti sulle unità immobiliari sopradescritte;

16) che l'istanza con cui la ditta ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la soppressione dei vincoli ex art. 35 L. 865/1971 dell'area assegnata relativamente agli immobili precedentemente descritti è pervenuta al protocollo comunale in data 23 febbraio 2017 prot. 7056;

17) che in ordine alla percentuale di cui al comma 49-bis dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come stabilito dall'art. 29, comma 16-undecies, della legge 24 febbraio 2012, n. 24 (Milleproroghe), si è provveduto con determinazione degli Uffici, come da documento parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28 ottobre 2016, al presente atto allegata sotto la lettera "B";

TANTO PREMESSO

da ritenersi formar parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Cattolica, come sopra costituito e rappresentato, rinuncia al diritto di prelazione, acconsente alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed alla soppressione dei limiti di godimento ed ogni altro vincolo, tra cui quello relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione, dell'area già ceduta in diritto di superficie alla ditta comparente, ove è stato costruito l'alloggio sopradescritto, con relative pertinenze, per la quota millesimale pari a 25,165/1000 (venticinque virgola centosessantacinque millesimi), trattandosi di costruzione in condominio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, commi 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Articolo 2 - Corrispettivo per la sostituzione della convenzione originaria

Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la soppressione dei limiti di godimento e dei vincoli sull'area già ceduta in diritto di superficie, in riferimento all'alloggio e relative pertinenze descritto in premessa, è pari ad Euro 5.511,00 (cinquemilacinquecentoundici/00) determinato ai sensi dell'art. 31, comma 48, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, ed Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) determinato ai sensi dell'art. 31, comma 49-bis, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, e così per un totale di Euro 5.786,00 (cinquemilasettecentoottantasei/00).

Questa somma, così come risulta da bolla n del, acquisita nel fascicolo comunale, è stata versata in data..... al Comune di Cattolica, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Le parti mi dichiarano, pertanto, che il valore del presente contratto ammonta ad Euro 5.786,00 (cinquemilasettecentottantasei/00).

Articolo 3 - Sostituzione convenzione

In relazione al pagamento di cui al precedente articolo 2, la convenzione stipulata fra il Comune di Cattolica e l'Impresa edile "Forlani Sante", come sopra meglio indicata, è sostituita dal presente atto limitatamente ed esclusivamente alle quote millesimali relative alle unità immobiliari individuate nelle premesse al punto 12).

Articolo 4 - Durata della convenzione

A seguito della sostituzione della convenzione originaria, relativamente all'area di cui sopra, essendo trascorso il termine massimo posto dalle disposizioni legislative vigenti dalla stipula della convenzione originaria, a partire dalla data odierna non vi è più alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune, pertanto, in conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote millesimali delle parti condominiali, di proprietà della ditta, potranno essere alienate a qualsiasi titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo l'esigenza di alcun prezzo massimo di cessione.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima e dopo la vendita o la locazione a seguito della stipulazione del presente atto.

Articolo 5 - Oneri di urbanizzazione

Essendo trascorsi più di 20 (venti) anni dalla stipula della convenzione originaria non è dovuto il contributo del costo di costruzione.

Articolo 6 - Dichiarazioni Urbanistiche

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, il Comune di Cattolica, come sopra costituito e rappresentato, il consegna il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cattolica in data _____, P.G.N. _____, relativo all'area in oggetto, dichiarando che dalla data del rilascio non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti e che non è stata trascritta alcuna ordinanza accertante l'effettuazione di lottizzazioni non autorizzate; detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Articolo 7 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, e tutti gli oneri inerenti l'aggiornamento delle intestazioni catastali sono a carico della parte acquirente che chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle altre leggi in materia.

Le parti consentono tutte le conseguenti trascrizioni e volture nei Registri Immobiliari e censuari e rinunciano, ove occorra, ad ogni sorta d'ipoteca legale, manlevando da responsabilità il competente Conservatore ed i funzionari addetti. All'uopo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2659 c.c., BARBONE GELSOMINO e BARBONE TOBIAS dichiarano di essere entrambi rispettivamente di stato civile libero.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza del contenuto.

Le parti, dichiarandosi edotte del contenuto di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali e societari, alla loro conservazione anche con strumenti informatici **nonché** al rilascio di copie del presente atto a richiesta di chiunque.

Di questo atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli per pagine sin qui, ho dato lettura alle parti che lo approvano con me Notaio lo sottoscrivono alle ore .